



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Piazza Incrociatore San Giorgio - 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Tel. 0818711077-86 – Fax 0818710078 – e.mail: castellammaredistabia@guardiacostiera.it

ORDINANZA N. 27/2010

NORME DI SICUREZZA PER LE ATTIVITA' DI AMMARAGGIO E DECOLLO DEGLI AEROMOBILI IMPEGNATI NELLO SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Castellammare di Stabia,

- VISTO:** Il dispaccio n° 82/0446679/II in data 11.07.2002 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, relativo alla disciplina delle attività di ammaraggio, prelievo d'acqua e decollo dal mare degli aeromobili impegnati nello spegnimento degli incendi boschivi;
- VISTO:** Il dispaccio n° 83/045506/I in data 22.07.2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, riguardante lo stato di emergenza per la lotta aerea negli incendi boschivi;
- VISTA:** la pubblicazione "Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi" – ed. 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile;
- VISTO:** Il dispaccio n° 0048294/03.02 in data 18.05.2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, relativo alle Operazioni Antincendio Boschivi (A.I.B.) con prelievo di acqua in mare;
- VISTO:** l'articolo 81 del Codice della Navigazione e l'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
- RITENUTO:** necessario prevedere una specifica disciplina per regolamentare le attività in mare durante le fasi di ammaraggio, prelievo d'acqua e decollo degli aereomobili negli specchi acquei di giurisdizione del Circondario marittimo di Castellammare di Stabia;

RENDE NOTO

che nella zona di mare antistante il litorale di giurisdizione del Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia (dallo Scoglio di Rovigliano del Comune di Torre Annunziata a Punta San Germano del Comune di Massa Lubrense), in special modo nella stagione estiva, possono verificarsi operazioni di ammaraggio e decollo di aeromobili ovvero di messa in acqua di cestelli da parte di aeromobili/elicotteri impegnati nello spegnimento di incendi nel territorio;

che dette operazioni avvengono normalmente ad una distanza superiore ai 500 metri dalla costa e 1000 metri dai canali di accesso ai porti del Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia.

ORDINA

Art.1

Nei casi e nelle zone di mare di cui al Rende Noto, durante le operazioni di prelievo di acqua di mare da parte di aeromobili/elicotteri impegnati in attività antincendio boschivo(A.I.B.), tutte le unità navali presenti in zona nonché quelle in transito, devono adottare ogni accorgimento nautico al fine di non ostacolare le predette operazioni, mantenendosi comunque ad una distanza di sicurezza non inferiore a 1000 metri dallo specchio acqueo utilizzato dai velivoli.

Art. 2

Eventuali manifestazioni e/o attività nautiche in corso di svolgimento in prossimità della zona di prelievo, ovvero ivi previste in quanto precedentemente autorizzate dell'Autorità Marittima, devono ritenersi automaticamente sospese fino al termine delle suddette operazioni di prelievo.

Art. 3

E' fatto obbligo ai predetti aeromobili/elicotteri di informare, via radio VHF/FM – canale 16, prima dell'inizio delle operazioni la Sala Operativa di questa Capitaneria di Porto e mantenere i contatti radio fino al termine delle stesse.

Art. 4

E' preciso obbligo del pilota dell'aeromobile/elicottero, prima di iniziare la manovra di ammaraggio, accertarsi che la zona delle operazioni sia libera da qualsiasi natante, subacquei in immersione, bagnanti, segnalamenti marittimi, ostacoli galleggianti e quant'altro possa compromettere la sicurezza delle operazioni, segnalandone la presenza alla Sala Operativa di questa Capitaneria di Porto al fine di predisporre l'eventuale invio in zona di propria unità navale.

Art. 5

In caso di condizioni meteo marine non favorevoli o per particolari esigenze connesse al volo, il prelievo dell'acqua potrà essere effettuato in altre zone appositamente individuate dal pilota, dandone comunque comunicazione preventiva, via radio VHF/FM – canale 16 alla Sala Operativa di questa Capitaneria di Porto.

Art. 6

I contravventori alla presente Ordinanza saranno sanzionati ai sensi di legge. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Castellammare di Stabia, li 18/06/2010

f.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Demetrio Antonio RAFFA